

DETERMINA N. 29/GIU del 23 NOVEMBRE 2023

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto “Noi giochiamo a Sitting Volley”.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 10, comma 2, lettere a) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell'Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto “Noi giochiamo a sitting volley” che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa, derivante dall'accordo di cui al punto 1, quantificata nell'importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003 del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a) ed u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 46 del 28 dicembre 2022, (Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Approvazione del documento di accompagnamento al bilancio);
- legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (Bilancio di previsione 2023-2025);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 288/99 del 17 gennaio 2023 (Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 dell'Assemblea legislativa regionale. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa);
- legge regionale 26 ottobre 2023, n. 16 (Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative);
- deliberazione amministrativa n. 61 del 7 novembre 2023 (Assestamento del bilancio pluriennale 2023/2025 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 394/136 del 7 novembre 2023 (Attuazione della deliberazione amministrativa Assestamento del bilancio pluriennale 2023/2025 del Consiglio - Assemblea legislativa - variazioni al bilancio finanziario gestionale del triennio 2023/2025 e del relativo documento tecnico di accompagnamento).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (articolo 10,

comma 2, lettere a) ed u) della legge regionale 23/2008).

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18) la stessa Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità relativamente ai minorenni ha sottolineato, quale indirizzo programmatico della propria azione in quest'ambito, che: "...Ai minorenni con disabilità deve essere garantito il rispetto della dignità, vanno favorite autonomia, socializzazione e inclusione anche attraverso il gioco e va agevolata la loro partecipazione attiva alla vita della comunità...". Infatti, il cambio di paradigma che tale Convenzione ha rappresentato è stato proprio quello di porre come sfida principale la realizzazione del diritto delle persone alla partecipazione alla vita sociale, in condizioni di parità con gli altri. Nella consapevolezza che la partecipazione della persona con disabilità costituisce un elemento imprescindibile per il suo equilibrio fisico e psichico e per il proprio sviluppo, si è cominciato a lavorare per l'inclusione intesa come rimozione di ogni tipo di barriera sia fisica che culturale affinché il disabile possa essere considerata una persona titolare del diritto di veder rimossi gli ostacoli alla partecipazione alla vita pubblica, sociale, culturale e sportiva. In particolare, nel caso dei minorenni, ciò significa lavorare per l'inclusione in tutti gli ambiti della vita quotidiana necessari alla loro crescita, a partire dall'accessibilità ai contesti informali di apprendimento, tra cui lo sport organizzato con pari dignità e in compagnia dei loro coetanei.

Il Comune di Ancona (di seguito denominato Comune), nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale. Ispira la propria azione: alla tutela e alla promozione dei diritti dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali con cui i cittadini esplicano la loro personalità; allo sviluppo e alla crescita equilibrata dei minori, favorendo l'educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma ed espressione di violenza; alla formazione dei giovani, allo sviluppo e al sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, alla prevenzione del disagio, all'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale; alla realizzazione dei diritti dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella società, rimuovendo ogni forma di emarginazione e attuando azioni concrete per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione; al sostegno della pratica sportiva.

Nell'accennato quadro ordinamentale si inserisce il progetto "Noi giochiamo a Sitting Volley" che l'Amministrazione comunale di Ancona ha proposto al Garante al fine di realizzarlo in collaborazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 1264 del 23 novembre 2023).

Nella fattispecie l'iniziativa progettuale si inserisce nel contesto scolastico (popolazione dei minori, con e senza disabilità, delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Ancona e provincia con età compresa tra 8 e 14 anni) con lo scopo primario di promuovere e sostenere, da un lato, la pratica sportiva del minorenne con disabilità come mezzo di socializzazione ed inclusione sociale (elementi necessari per la crescita affinché venga acquisita un'autonomia sufficiente ad affrontare la vita in tutti gli ambiti della quotidianità) e, dall'altro, la cultura del rispetto e dell'accoglienza dell'altro, avvalendosi di una disciplina paraolimpica altamente inclusiva come il Sitting Volley.

L'idea del gioco come strumento integrativo nasce dalla consapevolezza che, per il minore con disabilità, praticare uno sport assieme ai coetanei costituisce un efficace ausilio per il suo benessere psico-fisico e per l'inclusione sociale. Molteplici sono i benefici che i minori

con disabilità traggono dal praticare uno sport di squadra come il Sitting Volley ed ancora di più quelli derivanti dal poterlo praticare a fianco dei loro coetanei normodotati, riducendo al minimo la diversità e favorendo pertanto una effettiva inclusione. Di fatto tale particolare disciplina è in re ipsa inclusiva, essendo caratterizzata da una formula di gioco mista che prevede la partecipazione di atleti di ambo sessi, con e senza disabilità, per cui consente esperienzialmente di conoscere la disabilità stessa e veicolare messaggi educativi e culturali volti al rispetto della diversità.

Nel dettaglio, infatti, il progetto si articola in:

- lezioni frontali in palestra, interventi dei testimonial e visione di video didattici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Ancona;
- un torneo che vedrà la partecipazione di alcune delle classi delle scuole secondarie di primo grado coinvolte nel progetto;
- un corso di formazione per docenti di motoria e tutor scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta la provincia di Ancona;
- un workshop dedicato a dirigenti scolastici e docenti ma aperto anche a dirigenti sportivi, amministratori, e imprenditori sul tema dello sport quale strumento terapeutico e di inclusione per il minore disabile.

Ad adiuvandum il progetto prevede anche la partecipazione attiva degli studenti alle Finali di Coppa Italia Maschile di Sitting Volley che si svolgeranno nei giorni 16 e 17 dicembre 2023 al PalaBrasili di Collemarino - Ancona.

I principali obiettivi specifici che il progetto si prefigge di raggiungere sono:

- 1) potenziare l'autonomia e l'acquisizione di nuove capacità psico-fisiche da parte del minore;
- 2) favorire il miglioramento della qualità della vita del minore sia sotto l'aspetto personale che dei rapporti sociali;
- 3) favorire la socializzazione e l'inclusione sociale del minore attraverso il rapporto con tutti i giocatori;
- 4) promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione sociale attraverso la disciplina sportiva.

Nel complesso, quindi, i risultati che si attendono dalla sua realizzazione sono:

- 1) acquisizione di nuove autonomie e competenze psico-fisiche;
- 2) miglioramento del benessere psichico ed emotivo del minore;
- 3) accrescimento del livello di socializzazione e dell'inclusione sociale del minore;
- 4) contrasto alla discriminazione del minore con disabilità e creazione di una rete di vicinanza e solidarietà tra i ragazzi.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) specifica che la cooperazione tra due o più stazioni appaltanti o Enti concedenti non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con

competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) In merito detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti dal Garante) codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina.

Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente per Euro 10.000,00 nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) del Bilancio finanziario gestionale 2023/2025 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023, alla data del 23 novembre 2023.

La responsabile della Posizione organizzativa Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016.

Il sottoscritto, infine, visti, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) la sottoscritta dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di n. 13 di cui 7 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

ALLEGATO A

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto: “Noi giochiamo a Sitting Volley”

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, codice fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli

E

il Comune di Ancona, di seguito denominato “Comune”, con sede Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 – Ancona, codice fiscale 00351040423 rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco, Daniele Silveti

congiuntamente indicate come le “Parti”

VISTI

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 4 dell’articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il progetto “Noi giochiamo a Sitting Volley”:

a) il Garante in quanto tenuto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettere a) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare affinché sia evitata ogni forma di discriminazione dei minori;

b) il Comune di Ancona in quanto, nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale. Ispira la propria azione: alla tutela e alla promozione dei diritti dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali con cui i cittadini esplicano la loro personalità; allo sviluppo e alla crescita equilibrata dei minori, favorendo l’educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma ed espressione di violenza; alla formazione dei giovani, allo sviluppo e al sostegno dell’aggregazione spontanea ed organizzata, alla prevenzione del disagio, all’attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l’assunzione di responsabilità e di impegno sociale; alla realizzazione dei diritti dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella società, rimuovendo ogni forma di emarginazione e attuando azioni concrete per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione; al sostegno della pratica sportiva.

- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto di questo accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione della Giunta comunale n. ... del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "Noi giochiamo a Sitting Volley" che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne fa parte integrante e sostanziale, ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2, 3, 4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
 - a) collaborare con la Scuola di pallavolo fermiana ASD per l'organizzazione e gestione delle attività progettuali nonché per la pubblicizzazione del Progetto;
 - b) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
 - c) trasmettere al Garante, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
 - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, al comune a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data in cui al Garante perviene, da parte del Comune, la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4

(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo, nel rispettivo ambito di competenza:

- a) per il Garante, il Garante medesimo Giancarlo Giulianelli;
- b) per il Comune, il Sindaco Daniele Silveti.

Articolo 5
(Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

Articolo 6
(Risultati del progetto)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto dell'accordo sono di proprietà congiunta delle Parti che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di ciascuna Parte sottoscrittrice.

Articolo 7
(Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dall'accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Articolo 9
(Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 10



(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte o presso i locali o i luoghi in cui si svolge il Progetto per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13
(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Ancona
Daniele Silveti

Allegato 1)

SCHEDA SINTETICA PROGETTO

TITOLO PROGETTO	Noi giochiamo a Sitting Volley
OBIETTIVI	<p>Nella fattispecie l'iniziativa progettuale si inserisce nel contesto scolastico (popolazione dei minori, con e senza disabilità, delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Ancona e provincia con età compresa tra 8 e 14 anni) con lo scopo primario di promuovere e sostenere, da un lato, la pratica sportiva del minore con disabilità come mezzo di socializzazione ed inclusione sociale (elementi necessari per la crescita affinché venga acquisita un'autonomia sufficiente ad affrontare la vita in tutti gli ambiti della quotidianità) e, dall'altro, la cultura del rispetto e dell'accoglienza dell'altro, avvalendosi di una disciplina paraolimpica altamente inclusiva come il Sitting Volley.</p> <p>Gli obiettivi specifici che il progetto si prefigge sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) potenziare l'autonomia e l'acquisizione di nuove capacità psico-fisiche da parte del minore; 2) favorire il miglioramento della qualità della vita del minore sia sotto l'aspetto personale che dei rapporti sociali; 3) favorire la socializzazione e l'inclusione sociale del minore attraverso il rapporto con tutti i giocatori; 4) promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione sociale attraverso la disciplina sportiva.
ATTIVITA' PROGETTUALE	<p>Il progetto si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lezioni frontali in palestra, interventi dei testimonial e visione di video didattici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Ancona; - un torneo che vedrà la partecipazione di alcune delle classi delle scuole secondarie di primo grado coinvolte nel progetto; - un corso di formazione per docenti di motoria e tutor scolastici delle scuole primarie

	<p>e secondarie di primo grado di tutta la provincia di Ancona;</p> <p>- un workshop dedicato a dirigenti scolastici e docenti ma aperto anche a dirigenti sportivi, amministratori, e imprenditori sul tema dello sport quale strumento terapeutico e di inclusione per il minore disabile.</p> <p>Ad integrazione dell'attività, il progetto prevede anche la partecipazione attiva degli studenti alle Finali di Coppa Italia Maschile di Sitting Volley che si svolgeranno nei giorni 16 e 17 dicembre 2023 al PalaBrasilis di Collemarino - Ancona.</p>
RISULTATI ATTESI	<p>I risultati che si attendono dalla realizzazione del progetto sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) acquisizione di nuove autonomie e competenze psico-fisiche; 2) miglioramento del benessere psichico ed emotivo del minore; 3) accrescimento del livello di socializzazione e dell'inclusione sociale del minore; 4) contrasto alla discriminazione del minore con disabilità e creazione di una rete di vicinanza e solidarietà tra i ragazzi.
DESTINATARI	<p>Studenti scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Ancona e provincia, con e senza disabilità, di età compresa tra 8 e 14 anni.</p>
AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO	<p>Comune e provincia di Ancona.</p>
CONTESTO SOCIALE DI INTERVENTO	<p>Il contesto di riferimento è la popolazione dei minori, con e senza disabilità, delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Ancona e provincia con età compresa tra 8 e 14 anni. Duplice è il target dei beneficiari ultimi del progetto, due differenti, pertanto, sono i bisogni a cui si intende dare risposta con l'iniziativa progettuale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il bisogno di inclusione sociale nel gruppo dei pari per i minori con disabilità; b) il bisogno di tutti i minori di essere educati e crescere nella cultura del rispetto, dell'accoglienza dell'altro e della condanna verso ogni tipo di discriminazione.



DURATA	4 – 31 Dicembre 2023
SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO	<ul style="list-style-type: none">- Comune di Ancona: soggetto responsabile del progetto;- Associazione “Scuola di pallavolo fermana”: soggetto attuatore del progetto.